

COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. <i>1587</i>
DELIBERAZIONE N. 2 in data: 02.02.2009 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE
TEMPORANEE E PRECARIE. PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemilanove** addi **due** del mese di **febbraio** alle ore **18,20** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:


1 - GIORDANO DOMENICO	P	10 - CAPUTO ANTONIO	P
2 - LISTA LUIGI	P	11 - FERRAZZANO PIETRO	P
3 - DI FEO BIAGIO	P	12 - PINTO DOMENICO	A
4 - D'ARIENZO FRANCO	A	13 - CAMMAROTA ANTONIETTA	P
5 - PISAPIA SILVIA	P	14 - DE MARCO ELIGIO BIAGIO	P
6 - GIORDANO GIOVANNI	P	15 - MORINELLI FRANCO	P
7 - PINTO ANGELO	P	16 - D'AIUTO DANIELE	A
8 - CAMMAROTA GIOVANNI	P	17 - GIORDANO PASQUALE	A
9 - MONDELLI PASQUALE	P		

Totale presenti 13

Totale assenti 4

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. GIORDANO DOMENICO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 44 del 27.01.2009

Oggetto: **LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE E PRECARIIE. PROVVEDIMENTI**

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to
Arch. Angelo Gregorio

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

IL SINDACO

Premesso che:

- il vigente Regolamento Edilizio, come approvato con deliberazione provinciale n.193 del 13.02.1985 e successivamente integrato con delibera di C.C. n.20 del 07.07.2001 e n.9 del 25.03.2002, nulla prevede in ordine alle installazioni provvisorie da realizzare per rispondere a particolari esigenze di ordine temporaneo;
- per il Comune di Casal Velino risulta necessario dotarsi di una serie di disposizioni volte a regolare e disciplinare le modalità di installazione di strutture provvisorie, anche al fine di incrementare la vocazione turistica del territorio e far fronte alle esigenze di servizi non permanenti in particolari periodi dell'anno.

Considerato che

- dai competenti Uffici Comunali sono state predisposte delle "Linee Guida per l'installazione di strutture temporanee e precarie" che dovranno formare parte integrante e sostanziale del vigente Regolamento Edilizio, salvo l'utilizzazione delle stesse, nelle more della conclusione del

necessario iter amministrativo a tal fine previsto, quale parametro di valutazione delle istanze proposte dai privati da parte degli organi a ciò preposti.

- con provvedimento deliberativo n.28 adottato in data 31.10.2008 il Consiglio comunale ha stabilito di rinviare la trattazione dell'argomento per approfondirne le tematiche;

Ritenuto opportuno riportare la trattazione dell'argomento all'esame del civico consesso;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il vigente "Regolamento di Polizia Urbana ed Amministrativa", approvato con delibera di C.C. n. 43 del 03.07.2000;

Visto il T.U.E.L., D.Lgs. n.267/2000.

Visto il T.U. Edilizia di cui al D.P.R. n.380/2001 e la L.R. Campania n.19/2001;

Visto il D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.

PROPONE

- di approvare le allegate "Linee Guida per l'installazione di strutture temporanee e precarie" che dovranno formare parte integrante e sostanziale del vigente Regolamento Edilizio ed andranno a coordinarsi con il vigente Regolamento di polizia Urbana ed Amministrativa approvato con D.C.C. n. n. 43 del 03.07.2000;
- di dare mandato ai competenti Uffici comunali al fine di attivare il procedimento teso a consentire l'inserimento delle sopra richiamate disposizioni nel vigente regolamento Edilizio;
- di prendere atto che le "Linee Guida per l'installazione di strutture temporanee e precarie", nelle more della conclusione dell'iter amministrativo finalizzato all'integrazione del vigente Regolamento Edilizio, saranno utilizzate quale rigoroso parametro di valutazione delle istanze proposte dai privati da parte degli organi a ciò preposti, l'Ufficio Tecnico Comunale e C.E.C.I.;
- di prendere atto che è fatto obbligo ai titolari delle strutture precarie attualmente presenti di uniformarsi a quanto disposto nelle "Linee Guida per l'installazione di strutture temporanee e precarie" entro mesi sei dall'inserimento delle stesse nel vigente Regolamento Edilizio comunale.

- **elementi ed attrezzature** per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

Tutte le tipologie di insediamento non rientranti nei tipi sopra indicati e comunque contemplate nel vigente "Regolamento di polizia urbana ed amministrativa" saranno soggette ad una presa d'atto dell'Autorità Comunale di una domanda proposta dall'interessato e corredata di tutta la documentazione dalla quale dovranno evincersi le caratteristiche della struttura a realizzarsi, con indicazione della durata dell'occupazione.

Articolo 3 **CARATTERISCTICHE, MATERIALI E TIPOLOGIE**

Le caratteristiche e la natura delle strutture precarie devono consentirne una facile rimozione. A tal fine, le stesse devono essere fissate al suolo o alle pareti degli edifici con idonei sistemi di ancoraggio, che non richiedano attività di escavazione sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Parimenti, per quel che concerne le pavimentazioni, dovranno essere mobili, realizzate con elementi facilmente removibili.

Il progetto, redatto da tecnico abilitato, dovrà dimostrare la stabilità della struttura, anche in presenza di eventi sismici e meteorici, e che, pertanto, dalla sua installazione non possano derivare danni per persone e cose.

Le strutture precarie dovranno essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:

- la struttura portante, solo ancorata al suolo, dovrà essere realizzata in acciaio, ferro, alluminio verniciato o in legno o materiale similare;
- la copertura dovrà essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale in tonalità tenue, o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile, pannelli opachi o legno. L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura che per la tamponatura, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi;
- dovrà essere prevista la regolare raccolta, canalizzazione e deflusso delle acque piovane.

L'osservanza di tali disposizioni sarà finalizzata ad ottenere un armonico quadro di insieme a livello paesaggistico, attesa la necessità che le installazioni successivamente realizzate si coordinino con le strutture già realizzate ed autorizzate ai sensi delle presenti linee guida.

La quota di imposta del piano di calpestio non potrà superare la quota di +20 cm dalla quota stradale, salvo la realizzazione di accessi per disabili ai sensi della L. n.13/1989, e l'altezza max al colmo dovrà essere contenuta in ml 3.00, misurate all'introdosso del solaio di copertura e, comunque, dovrà essere garantita un'altezza media di ml 2.70.

I manufatti dovranno non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati.

Articolo 4 **LOCALIZZAZIONI**

I manufatti precari di cui all'art. 2 potranno essere installati su aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, a servizio delle attività commerciali.

Sono in ogni caso escluse le zone pubbliche interessanti aree verdi o aiuole, al fine di evitare la sottrazione di spazi pubblici destinati alla fruizione gratuita e collettiva.

Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.

Le strutture non devono interferire con le reti tecniche o gli elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, contatori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale,

toponomastica, illuminazione etc.) limitandone il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non nei casi esplicitamente ammessi in sede di rilascio del permesso di costruire.

L'installazione di tali strutture non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. L'area occupata non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né con le fermate dei mezzi pubblici e non deve costituire soluzione di continuità dei percorsi pedonali.

Per l'occupazione di suolo pubblico, privato ma gravato da servitù pubbliche o demaniale dovrà essere rilasciata apposita concessione e/o autorizzazione, finalizzata esclusivamente all'uso dichiarato e alla realizzazione delle opere oggetto di istanza.

Il permesso di costruire relativo alle installazioni da realizzarsi in area soggetta a concessione e/o autorizzazione potrà, inoltre, essere rilasciato soltanto per quelle opere che abbiano conseguito l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 e 159 del D.Lgs 42/04.

Articolo 5 **DIMENSIONI**

Le strutture precarie possono avere una superficie coperta massima pari a quella ove è svolta l'attività di pubblico esercizio e, comunque:

- su suolo pubblico pari all'area in concessione amministrativa già assentita o assentibile di riferimento, in ogni caso non superiore a mq.100;

- su suolo privato ad uso pubblico e/o aperto al pubblico, pari all'area di concessione amministrativa già assentita o assentibile di riferimento, in ogni caso non superiore a mq.130;

- su suolo privato fino ad un massimo di mq.180, in ogni caso non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente, escludendo la superficie per i servizi;

- su superfici a terrazzo o terrazze, fino ad un massimo di mq.180 in ogni caso non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente, escludendo le superfici a servizi.

Qualora la struttura precaria venga utilizzata per attività da svolgersi all'aperto, senza alcun tipo di copertura, potrà essere autorizzata anche per superfici maggiori rispetto a quanto previsto nel precedente comma.

In materia di distanze dai confini, strade ovvero da altri manufatti si applicano le disposizioni previste nel Regolamento Edilizio vigente e nel Codice Civile.

Le strutture precarie, in ogni caso, non possono avere un'altezza superiore ai 3 mt.

Articolo 6 **ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURA**

6.1 - La realizzazione delle strutture precarie è assoggettata alle disposizioni di cui all'art.22, T.U. Edilizia di cui al D.P.R. 30.06.2003, n.380, secondo le modalità indicate in seguito.

I manufatti contemplati dalla presente normativa non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi. La loro installazione deve essere eseguita, comunque, in conformità alle presenti norme ed a tutte le normative vigenti quali disposizioni comunali, Codice Civile, Regolamento di Igiene e Codice della Strada.

Nella progettazione delle strutture dovrà essere prevista la totale amovibilità di tutti gli elementi che la compongono, ivi inclusi gli ancoraggi di ogni forma e dimensione.

6.2 - La pratica, redatta da tecnico abilitato, dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale completa di tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, compreso quella necessaria per il rilascio dei pareri degli altri uffici e enti terzi.

In particolare, dovrà essere prodotta la documentazione prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005 concernente la "relazione paesaggistica" che deve intendersi qui integralmente richiamato.
Oltre agli elaborati elencati nell'allegato tecnico al D.P.C.M. 12.12.2005, la pratica dovrà essere corredata da:

- estratto del P.R.G.;
- estratto del piano di riqualificazione, con indicazione dell'area di intervento;
- schede tecniche e fotografiche delle strutture, dei corpi illuminanti e degli arredi previsti;
- campione del tessuto dell'eventuale copertura;
- certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza...) con asseverazione del tecnico relativa alla resistenza ed alla stabilità della struttura al fine della pubblica e privata incolumità;
- dichiarazione asseverata del progettista ed elaborati relativi al rispetto della legge 13/89 in ordine all'accessibilità del pubblico esercizio;
- dichiarazione asseverata del tecnico progettista circa la conformità degli impianti alle vigenti normative di sicurezza,
- copia dell'autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande;
- valutazione dell'impatto acustico, laddove si preveda l'installazione di impianti rumorosi;
- atto unilaterale d'obbligo (scheda da ritirare presso l'Ufficio Tecnico) di impegno alla rimozione della struttura alla scadenza della concessione o a semplice richiesta della Pubblica Amministrazione per motivi di interesse pubblico, ripristinando il precedente stato dei luoghi;
- perizia di stima sull'entità degli interventi necessari per effettuare le operazioni di cui al precedente punto e sul loro costo;
- polizza fidejussoria "a prima richiesta" dell'importo della perizia di cui al precedente punto a garanzia degli impegni assunti e di eventuali danni prodotti alle aree pubbliche, di durata pari alla concessione del suolo pubblico, rinnovabile tacitamente salvo disdetta scritta del Comune. Lo svincolo di detta polizza sarà autorizzato dalla competente autorità comunale su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi;
- laddove le strutture interessino proprietà o aree condominiali, è necessario produrre il preventivo nulla osta dell'assemblea condominiale.

L'intervento sarà sottoposto al parere vincolante dell'organo consultivo per il Paesaggio operante presso il Comune (C.E.C.I.) che, nell'operare la valutazione di merito dell'intervento, si atterrà in maniera scrupolosa alle presenti Linee Guida e, successivamente, alla Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.E. di Salerno ed Avellino, in conformità della vigente normativa.

La mancanza anche di uno solo degli elementi tra quelli indicati nel presente articolo determinerà l'improcedibilità dell'istanza fino ad avvenuta integrazione.

Articolo 7 **TEMPORANEITA' E RINNOVI**

Il termine di validità del titolo rilasciato per l'installazione delle strutture temporanee collegate ad attività di pubblico esercizio, siano esse su suolo pubblico e privato, non potrà eccedere i limiti fissati dall'art. 2.

La richiesta di rinnovo del permesso di installazione di "strutture stagionali", va presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'attività, con semplice domanda, purché non siano previste modifiche della struttura realizzata nell'anno precedente e/o non siano intervenute variazioni del contesto ambientale.

La richiesta di rinnovo del permesso di installazione di "strutture stagionali", va presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza della precedente autorizzazione, con semplice domanda,

purché non siano previste modifiche della struttura e/o non siano intervenute variazioni del contesto ambientale.

In entrambi i casi si potrà far riferimento alle documentazioni già presentate al Comune all'atto della prima istanza.

Dovranno in ogni caso essere acquisiti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, ecc. che fossero decaduti per decorrenza del termine di validità o per perdita dei requisiti soggettivi.

L'autorizzazione è comunque collegata alla durata dell'attività connessa, cessata l'attività il permesso è automaticamente revocato e la struttura temporanea deve essere definitivamente rimossa.

Le strutture realizzate a supporto di attività di tipo stagionale dovranno essere rimosse per il periodo in cui l'attività viene sospesa.

Articolo 8 **CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO**

Il rilascio del titolo abilitante la realizzazione di strutture da collocare su suolo pubblico, ovvero privato ma gravato da servitù pubbliche, è subordinata a preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

L'annullamento o la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico determina l'inefficacia del titolo abilitativi edilizio.

L'amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dal suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragione di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo.

Articolo 9 **ONEROSITA'**

Il permesso di costruire è rilasciato gratuitamente per le strutture precarie stagionali.

La prima installazione delle strutture precarie continuative è subordinata al versamento di oneri di urbanizzazione commisurati al 50% di quelli da versare per l'edilizia ordinaria.

I permessi relativi alle successive annualità sono gratuiti.

Articolo 10 **OBBLIGHI**

Tutti i manufatti costituenti le strutture, ivi inclusi gli elementi di arredo, dovranno essere sottoposti ad adeguata manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenimento in perfetto stato igienico-sanitario, di decoro e di sicurezza.

Le strutture non potranno essere adibite ad uso improprio o comunque diverso da quello dichiarato all'atto della richiesta di concessione.

Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dalle presenti linee-guida, relativa a forma, dimensione, ubicazione, caratteristiche costruttive, destinazione, ecc., dovrà essere preventivamente autorizzata.

Le operazioni di smontaggio e di successivo rimontaggio di strutture per consentire l'esecuzione di opere da parte del Comune o di soggetti terzi che gestiscono infrastrutture e servizi pubblici, sono interamente a carico del titolare della struttura e nessun indennizzo potrà essere richiesto, neanche relativamente a danni conseguenti il mancato utilizzo dell'area in concessione.

Tutti i lavori resi necessari dalla installazione delle strutture temporanee, ancorché riguardanti suolo pubblico e ivi inclusi i ripristini conseguenti allo smontaggio definitivo delle strutture, sono a carico del titolare che vi provvederà secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Eventuali danni provocati alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, dall'installazione delle strutture, dovranno essere ripristinati con l'esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di inerzia, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge e dal successivo art.12, vi provvederà direttamente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in danno al concessionario, anche ponendo all'incasso la polizza fidejussoria di cui all'art. 6.

Ogni responsabilità, penale e/o civile, per eventuali danni arrecati a terzi dai manufatti, è a carico del titolare della concessione.

Articolo 11 **GARANZIE**

Prima del rilascio del permesso di costruire, occorrerà produrre:

- Atto unilaterale d'obbligo (modello reperibile presso l'U.T.M.) di impegno da parte del richiedente al rispetto di tutti gli obblighi ed impegni previsti dalle presenti linee-guida, compreso la rimozione del manufatto da effettuarsi, salvo proroghe, entro la data di scadenza della concessione;
- Polizza fidejussoria (del tipo a prima richiesta, senza il beneficio dell'escussione del soggetto stipulante) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti prodotta secondo le modalità indicate nel precedente art.6.

Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati del permesso di costruire o in quelli eventualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi del precedente articolo, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si effettuerà la rimozione in danno, ponendo all'incasso la polizza fidejussoria.

Articolo 12 **SANZIONI**

Nel caso di tardiva richiesta del rinnovo del permesso di costruire, rivolto a conseguire la permanenza delle strutture precarie continuative, è applicata una sanzione amministrativa di €. 500,00.

Le strutture precarie stagionali e continuative di cui alle presenti linee-guida, non rimossi entro i termini stabiliti nei relativi permessi di costruire, sono considerati – a tutti gli effetti – opere abusive e soggetto al regime sanzionatorio del titolo IV Capo I e II del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quello di cui alle parti terza e quarta del Codice approvato con D.Lgs n. 42/04.

Articolo 13 **NORMA TRANSITORIA** **ADEGUAMENTO MANUFATTI PRECARI ESISTENTI**

Le presenti "Linee Guida" redatte sotto forma di Regolamento andranno ad integrare il Regolamento Edilizio, quale suo allegato, e le Norme Tecniche di Attuazione ed andranno a coordinarsi con quanto

disposto dagli art. 17 e ss. del vigente "Regolamento di polizia urbana ed amministrativa", approvato con delibera di Consiglio Comunale n.43 del 03.07.2000 e, nelle more dell'esplicazione del procedimento amministrativo a tal fine previsto, rappresenteranno rigoroso parametro di valutazione al quale i competenti Uffici Comunali e la Commissione Edilizia Integrata (C.E.C.I.) si dovranno attenere in sede di esame delle istanze prodotte.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente linee-guida si fa riferimento alla normativa esistente.

I manufatti esistenti, realizzati con regolare autorizzazione sotto la vigilanza della precedente normativa, dovranno adeguarsi a quanto stabilito dalle presenti linee-guida entro 6 mesi dalla conclusione dell'iter amministrativo finalizzato a che le stesse rappresentino parte integrante del vigente Regolamento Edilizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco, il quale introduce l'argomento rappresentando al civico consesso che con tali Linee Guida si intende realizzare una maggiore uniformità nelle tipologie di insediamento, tese alla installazione di strutture temporanee e/o precarie, al fine di garantire un corretto assetto urbanistico ed edilizio e inoltre migliorare e potenziare le attività turistiche, commerciali e di somministrazione, esistenti o da insediare.

Dopo breve discussione il Sindaco, passando all'esame degli articoli, propone di sottoporre a votazione prima ciascun articolo interessato da integrazioni e/o modifiche e, quindi, "Le linee Guida nella sua interezza, dopodichè propone di modificare l'art. 13 come segue:

ART. 13 – NORMA TRANSITORIA – ADEGUAMENTO MANUFATTI ESISTENTI

L'ultimo comma viene così riscritto:

I manufatti esistenti, realizzati con regolare autorizzazione sotto la vigenza della precedente normativa, dovranno adeguarsi a quanto stabilito dalle presenti linee guida entro il 31 ottobre del c.a.;

Si passa alla votazione che dà esito UNANIME

Prende la parola il Consigliere Morinelli e a seguito di disamina dell'art. 2 propone di eliminare alcune prescrizioni previste al comma 3 , primo capoverso:

ART. 2 – DEFINIZIONE E NOZIONI

Il comma 3 primo capoverso viene così riscritto:

Sono soggetti alle presenti linee guida:

- arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche, elementi complementari di copertura e riparo;

Si passa alla votazione che dà esito UNANIME

Durante la discussione entra il Consigliere Pinto Domenico.

Si passa alla disamina dell'art. 3 del regolamento e si propone di approvare le modifiche che seguono:

ART. 3 – CARATTERISTICHE, MATERIALI E TIPOLOGIE

Al comma 3 – primo capoverso:

Le strutture precarie dovranno essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:

La struttura portante, solo ancorata al suolo, dovrà essere realizzata in acciaio, ferro, alluminio verniciato o in legno o materiale similare e, nel corso del suo utilizzo, dovrà risultare sempre rispondente a criteri di efficienza, sicurezza e decoro.

Al comma 5:

La quota di imposta del piano di calpestio non potrà superare la quota di + 20 cm dalla quota stradale, salvo la realizzazione di accessi per disabili ai sensi della L. n. 13/1989 e l'altezza massima al colmo dovrà essere contenuta in ml 3,20 misurate all'intradosso del solaio di copertura, fatti salvi

i diritti dei terzi che hanno sporti e balconi di qualsiasi ampiezza, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di ml 2.70.

Si passa alla votazione che dà esito UNANIME

A seguito di intervento del consigliere Morinelli si passa alla disamina dell'art. 7 e si propone di eliminare l'ultimo comma dell'art. 7 :

Le strutture realizzate a supporto di attività di tipo stagionale dovranno essere rimosse per il periodo in cui l'attività viene sospesa.

Si passa alla votazione che dà esito UNANIME

Dopo breve discussione in merito ad altre fattispecie previste nel regolamento si procede alla votazione per l'approvazione del regolamento nella sua interezza, così come integrato e/o modificato:

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare le allegate "*Linee Guida per l'installazione di strutture temporanee e precarie*", così come modificate ed integrate, che dovranno formare parte integrante e sostanziale del vigente Regolamento Edilizio ed andranno a coordinarsi con il vigente Regolamento di polizia Urbana ed Amministrativa approvato con D.C.C. n. n. 43 del 03.07.2000;
- di dare mandato ai competenti Uffici comunali al fine di attivare il procedimento teso a consentire l'inserimento delle sopra richiamate disposizioni nel vigente regolamento Edilizio;
- di prendere atto che le "*Linee Guida per l'installazione di strutture temporanee e precarie*", nelle more della conclusione dell'iter amministrativo finalizzato all'integrazione del vigente Regolamento Edilizio, saranno utilizzate quale rigoroso parametro di valutazione delle istanze proposte dai privati da parte degli organi a ciò preposti, l'Ufficio Tecnico Comunale e C.E.C.I.;

COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE E
PRECARIE.

Articolo 1
FINALITA'

Le presenti disposizioni, fermo restando quanto disposto dagli artt.17 e ss. del vigente "Regolamento di polizia urbana ed amministrativa", approvato con delibera di Consiglio Comunale n.43 del 03.07.2000, regolano e disciplinano l'installazione di manufatti precari, atti a soddisfare esigenze di natura temporanea, al fine di garantire un corretto assetto urbanistico ed edilizio, attraverso la realizzazione di interventi rispondenti alle medesime tipologie e/o caratteristiche ed, al contempo, per migliorare e potenziare le attività turistiche, commerciali e di somministrazioni esistenti o da insediare, prevedendo la destinazione di spazi adeguatamente attrezzati ed arredati per l'intrattenimento della clientela.

Le presenti linee guida, volte a disciplinare le attività insistenti su aree di particolare pregio paesistico ed ambientale, con particolare riferimento alla Frazione Marina di Casal Velino, si applicano a tutte le ipotesi di installazione di strutture temporanee e/o precarie quali strutture balneari, di ristorazione, di intrattenimento, sportive e destinate a servizi pubblici o di pubblico intrattenimento, ovvero ad attività associative, culturali e con finalità sociali senza fini di lucro, oltre che attività agricole e di piccolo artigianato connesse alla commercializzazione di prodotti tradizionali.

Articolo 2
DEFINIZIONI E NOZIONI

Ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida, si intendono quali strutture precarie i manufatti collegati ad un'attività di natura stagionale e di pubblico interesse (ristoranti, pizzerie, gelaterie, parcheggi strutture sportive, per la balneazione, locali di trattenimento, ecc.), finalizzate ad un uso circoscritto nel tempo e destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee non abitative e che non abbiano il carattere della continuità.

Sulla base della durata dell'installazione, si distinguono due tipologie di strutture precarie:

- **strutture precarie stagionali:** poste sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici), strettamente collegate ad attività di tipo stagionale;
- **strutture precarie continuative** (annuali): poste sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore ad un anno a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Sono soggetti alle presenti linee guida:

- **arredi di base:** tavoli, sedie, poltroncine e panche elementi complementari di copertura e riparo;
- **elementi accessori:** strutture di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, ecc.;

- **elementi ed attrezzature** per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

Tutte le tipologie di insediamento non rientranti nei tipi sopra indicati e comunque contemplate nel vigente "Regolamento di polizia urbana ed amministrativa" saranno soggette ad una presa d'atto dell'Autorità Comunale di una domanda proposta dall'interessato e corredata di tutta la documentazione dalla quale dovranno evincersi le caratteristiche della struttura a realizzarsi, con indicazione della durata dell'occupazione.

Articolo 3

CARATTERISCTICHE, MATERIALI E TIPOLOGIE

Le caratteristiche e la natura delle strutture precarie devono consentire una facile rimozione. A al fine, le stesse devono essere fissate al suolo o alle pareti degli edifici con idonei sistemi di ancoraggio, che non richiedano attività di escavazione sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Parimenti, per quel che concerne le pavimentazioni, dovranno essere mobili, realizzate con elementi facilmente removibili.

Il progetto, redatto da tecnico abilitato, dovrà dimostrare la stabilità della struttura, anche in presenza di eventi sismici e meteorici, e che, pertanto, dalla sua installazione non possano derivare danni per persone e cose.

Le strutture precarie dovranno essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:

- la struttura portante, solo ancorata al suolo, dovrà essere realizzata in acciaio, ferro, alluminio verniciato o in legno o materiale similare e, nel corso del suo utilizzo dovrà risultare sempre rispondente a criteri di efficienza, sicurezza e decoro.
- la copertura dovrà essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale in tonalità tenue, o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile, pannelli opachi o legno. L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura che per la tamponatura, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi;
- dovrà essere prevista la regolare raccolta, canalizzazione e deflusso delle acque piovane.

L'osservanza di tali disposizioni sarà finalizzata ad ottenere un armonico quadro di insieme a livello paesaggistico, attesa la necessità che le installazioni successivamente realizzate si coordinino con le strutture già realizzate ed autorizzate ai sensi delle presenti linee guida.

La quota di imposta del piano di calpestio non potrà superare la quota di +20 cm dalla quota stradale, salvo la realizzazione di accessi per disabili ai sensi della L. n.13/1989, e l'altezza max al colmo dovrà essere contenuta in ml 3.20, misurate all'introdosso del solaio di copertura fatti salvi i diritti dei terzi che hanno sporti e balconi di qualsiasi ampiezza, e, comunque, dovrà essere garantita un'altezza media di ml 2.70.

I manufatti dovranno non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati.

Articolo 4

LOCALIZZAZIONI

I manufatti precari di cui all'art. 2 potranno essere installati su aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, a servizio delle attività commerciali.

Sono in ogni caso escluse le zone pubbliche interessanti aree verdi o aiuole, al fine di evitare la sottrazione di spazi pubblici destinati alla fruizione gratuita e collettiva.

Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.

Le strutture non devono interferire con le reti tecniche o gli elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, contatori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione etc.) limitandone il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non nei casi esplicitamente ammessi in sede di rilascio del permesso di costruire.

L'installazione di tali strutture non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. L'area occupata non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né con le fermate dei mezzi pubblici e non deve costituire soluzione di continuità dei percorsi pedonali.

Per l'occupazione di suolo pubblico, privato ma gravato da servitù pubbliche o demaniale dovrà essere rilasciata apposita concessione e/o autorizzazione, finalizzata esclusivamente all'uso dichiarato e alla realizzazione delle opere oggetto di istanza.

Il permesso di costruire relativo alle installazioni da realizzarsi in area soggetta a concessione e/o autorizzazione potrà, inoltre, essere rilasciato soltanto per quelle opere che abbiano conseguito l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 e 159 del D.Lgs 42/04.

Articolo 5 **DIMENSIONI**

Le strutture precarie possono avere una superficie coperta massima pari a quella ove è svolta l'attività di pubblico esercizio e, comunque:

- su suolo pubblico pari all'area in concessione amministrativa già assentita o assentibile di riferimento, in ogni caso non superiore a mq.100;
- su suolo privato ad uso pubblico e/o aperto al pubblico, pari all'area di concessione amministrativa già assentita o assentibile di riferimento, in ogni caso non superiore a mq.130;
- su suolo privato fino ad un massimo di mq.180, in ogni caso non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente, escludendo la superficie per i servizi;
- su superfici a terrazzo o terrazze, fino ad un massimo di mq.180 in ogni caso non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente, escludendo le superfici a servizi.

Qualora la struttura precaria venga utilizzata per attività da svolgersi all'aperto, senza alcun tipo di copertura, potrà essere autorizzata anche per superfici maggiori rispetto a quanto previsto nel precedente comma.

In materia di distanze dai confini, strade ovvero da altri manufatti si applicano le disposizioni previste nel Regolamento Edilizio vigente e nel Codice Civile.

Le strutture precarie, in ogni caso, non possono avere un'altezza superiore ai 3 mt.

Articolo 6 **ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURA**

6.1 - La realizzazione delle strutture precarie è assoggettata alle disposizioni di cui all'art.22, T.U. Edilizia di cui al D.P.R. 30.06.2003, n.380, secondo le modalità indicate in seguito.

I manufatti contemplati dalla presente normativa non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi. La loro installazione deve essere eseguita, comunque, in conformità alle presenti norme ed a tutte le normative vigenti quali disposizioni comunali, Codice Civile, Regolamento di Igiene e Codice della Strada.

Nella progettazione delle strutture dovrà essere prevista la totale amovibilità di tutti gli elementi che la compongono, ivi inclusi gli ancoraggi di ogni forma e dimensione.

6.2 - La pratica, redatta da tecnico abilitato, dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale completa di tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, compreso quella necessaria per il rilascio dei pareri degli altri uffici e enti terzi.

In particolare, dovrà essere prodotta la documentazione prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005 concernente la "relazione paesaggistica" che deve intendersi qui integralmente richiamato.

Oltre agli elaborati elencati nell'allegato tecnico al D.P.C.M. 12.12.2005, la pratica dovrà essere corredata da:

- estratto del P.R.G.;
- estratto del piano di riqualificazione, con indicazione dell'area di intervento;
- schede tecniche e fotografiche delle strutture, dei corpi illuminanti e degli arredi previsti;
- campione del tessuto dell'eventuale copertura;
- certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza....) con asseverazione del tecnico relativa alla resistenza ed alla stabilità della struttura al fine della pubblica e privata incolumità;
- dichiarazione asseverata del progettista ed elaborati relativi al rispetto della legge 13/89 in ordine all'accessibilità del pubblico esercizio;
- dichiarazione asseverata del tecnico progettista circa la conformità degli impianti alle vigenti normative di sicurezza,
- copia dell'autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande;
- valutazione dell'impatto acustico, laddove si preveda l'installazione di impianti rumorosi;
- atto unilaterale d'obbligo (scheda da ritirare presso l'Ufficio Tecnico) di impegno alla rimozione della struttura alla scadenza della concessione o a semplice richiesta della Pubblica Amministrazione per motivi di interesse pubblico, ripristinando il precedente stato dei luoghi;
- perizia di stima sull'entità degli interventi necessari per effettuare le operazioni di cui al precedente punto e sul loro costo;
- polizza fidejussoria "a prima richiesta" dell'importo della perizia di cui al precedente punto a garanzia degli impegni assunti e di eventuali danni prodotti alle aree pubbliche, di durata pari alla concessione del suolo pubblico, rinnovabile tacitamente salvo disdetta scritta del Comune. Lo svincolo di detta polizza sarà autorizzato dalla competente autorità comunale su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi;
- laddove le strutture interessino proprietà o aree condominiali, è necessario produrre il preventivo nulla osta dell'assemblea condominiale.

L'intervento sarà sottoposto al parere vincolante dell'organo consultivo per il Paesaggio operante presso il Comune (C.E.C.I.) che, nell'operare la valutazione di merito dell'intervento, si atterrà in maniera scrupolosa alle presenti Linee Guida e, successivamente, alla Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.E. di Salerno ed Avellino, in conformità della vigente normativa.

La mancanza anche di uno solo degli elementi tra quelli indicati nel presente articolo determinerà l'improcedibilità dell'istanza fino ad avvenuta integrazione.

Articolo 7 **TEMPORANEITA' E RINNOVI**

Il termine di validità del titolo rilasciato per l'installazione delle strutture temporanee collegate ad attività di pubblico esercizio, siano esse su suolo pubblico e privato, non potrà eccedere i limiti fissati dall'art. 2.

La richiesta di rinnovo del permesso di installazione di "strutture stagionali", va presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'attività, con semplice domanda, purché non siano previste

modifiche della struttura realizzata nell'anno precedente e/o non siano intervenute variazioni del contesto ambientale.

La richiesta di rinnovo del permesso di installazione di "strutture stagionali", va presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza della precedente autorizzazione, con semplice domanda, purché non siano previste modifiche della struttura e/o non siano intervenute variazioni del contesto ambientale.

In entrambi i casi si potrà far riferimento alle documentazioni già presentate al Comune all'atto della prima istanza.

Dovranno in ogni caso essere acquisiti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, ecc. che fossero decaduti per decorrenza del termine di validità o per perdita dei requisiti soggettivi.

L'autorizzazione è comunque collegata alla durata dell'attività connessa, cessata l'attività il permesso è automaticamente revocato e la struttura temporanea deve essere definitivamente rimossa.

Articolo 8

CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO

Il rilascio del titolo abilitante la realizzazione di strutture da collocare su suolo pubblico, ovvero privato ma gravato da servitù pubbliche, è subordinata a preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

L'annullamento o la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico determina l'inefficacia del titolo abilitativo edilizio.

L'amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dal suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragione di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo.

Articolo 9

ONEROSITA'

Il permesso di costruire è rilasciato gratuitamente per le strutture precarie stagionali.

La prima installazione delle strutture precarie continuative è subordinata al versamento di oneri di urbanizzazione commisurati al 50% di quelli da versare per l'edilizia ordinaria.

I permessi relativi alle successive annualità sono gratuiti.

Articolo 10

OBBLIGHI

Tutti i manufatti costituenti le strutture, ivi inclusi gli elementi di arredo, dovranno essere sottoposti ad adeguata manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenimento in perfetto stato igienico-sanitario, di decoro e di sicurezza.

Le strutture non potranno essere adibite ad uso improprio o comunque diverso da quello dichiarato all'atto della richiesta di concessione.

Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dalle presenti linee-guida, relativa a forma, dimensione, ubicazione, caratteristiche costruttive, destinazione, ecc., dovrà essere preventivamente autorizzata.

Le operazioni di smontaggio e di successivo rimontaggio di strutture per consentire l'esecuzione di opere da parte del Comune o di soggetti terzi che gestiscono infrastrutture e servizi pubblici, sono

interamente a carico del titolare della struttura e nessun indennizzo potrà essere richiesto, neanche relativamente a danni conseguenti il mancato utilizzo dell'area in concessione.

Tutti i lavori resi necessari dalla installazione delle strutture temporanee, ancorché riguardanti suolo pubblico e ivi inclusi i ripristini conseguenti allo smontaggio definitivo delle strutture, sono a carico del titolare che vi provvederà secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Eventuali danni provocati alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, dall'installazione delle strutture, dovranno essere ripristinati con l'esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di inerzia, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge e dal successivo art.12, vi provvederà direttamente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in danno al concessionario, anche ponendo all'incasso la polizza fidejussoria di cui all'art. 6.

Ogni responsabilità, penale e/o civile, per eventuali danni arrecati a terzi dai manufatti, è a carico del titolare della concessione.

Articolo 11 **GARANZIE**

Prima del rilascio del permesso di costruire, occorrerà produrre:

- Atto unilaterale d'obbligo (modello reperibile presso l'U.T.M.) di impegno da parte del richiedente al rispetto di tutti gli obblighi ed impegni previsti dalle presenti linee-guida, compreso la rimozione del manufatto da effettuarsi, salvo proroghe, entro la data di scadenza della concessione;
- Polizza fidejussoria (del tipo a prima richiesta, senza il beneficio dell'escussione del soggetto stipulante) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti prodotta secondo le modalità indicate nel precedente art.6.

Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati del permesso di costruire o in quelli eventualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi del precedente articolo, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si effettuerà la rimozione in danno, ponendo all'incasso la polizza fidejussoria.

Articolo 12 **SANZIONI**

Nel caso di tardiva richiesta del rinnovo del permesso di costruire, rivolto a conseguire la permanenza delle strutture precarie continuative, è applicata una sanzione amministrativa di €. 500,00.

Le strutture precarie stagionali e continuative di cui alle presenti linee-guida, non rimossi entro i termini stabiliti nei relativi permessi di costruire, sono considerati – a tutti gli effetti – opere abusive e soggetto al regime sanzionatorio del titolo IV Capo I e II del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quello di cui alle parti terza e quarta del Codice approvato con D.Lgs n. 42/04.

Articolo 13 **NORMA TRANSITORIA** **ADEGUAMENTO MANUFATTI PRECARI ESISTENTI**

Le presenti "Linee Guida" redatte sottoforma di Regolamento andranno ad integrare il Regolamento Edilizio, quale suo allegato, e le Norme Tecniche di Attuazione ed andranno a coordinarsi con quanto disposto dagli art. 17 e ss. del vigente "Regolamento di polizia urbana ed amministrativa", approvato con delibera di Consiglio Comunale n.43 del 03.07.2000 e, nelle more dell'esplicazione del procedimento amministrativo a tal fine previsto, rappresenteranno rigoroso parametro di valutazione al quale i competenti Uffici Comunali e la Commissione Edilizia Integrata (C.E.C.I.) si dovranno attenere in sede di esame delle istanze prodotte.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente linee-guida si fa riferimento alla normativa esistente.

I manufatti esistenti, realizzati con regolare autorizzazione sotto la vigilanza della precedente normativa, dovranno adeguarsi a quanto stabilito dalle presenti linee-guida entro il 31 ottobre del c.a.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to rag. **GIORDANO DOMENICO**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to sig. **DI FEO BIAGIO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **D.ssa Maria Antonietta Salatto**

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 14.02.09

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **D.ssa Maria Antonietta Salatto**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI', 14.02.09

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Antonietta Salatto

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Antonietta Salatto

TRASMESO PER L'ESECUZIONE A:

- SETTORE..... UFFICIO
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....